



REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 32 DEL 27/04/2026

Oggetto: Calendario scolastico 2026/2027 - D.Lgs. 31.12.1998 n.112 art.138 comma 1, lettera d)

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali.

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento

Dott.RIO RAFFAELE

(con firma digitale)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- l'art.117 della Costituzione che prevede la ripartizione delle competenze, delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di istruzione tra Stato e Regioni, come riformato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001;
- il D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e ss.mm.ii;
- gli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, il quale, in particolare, ha attribuito alle Regioni, in materia di istruzione, la competenza in materia di determinazione annuale del calendario scolastico;
- il DPR n. 275 del 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” che ha attribuito alle Istituzioni Scolastiche, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, tra l'altro, l'adattamento del calendario scolastico, nel rispetto della competenza Regionale in materia di determinazione del medesimo calendario;
- la legge regionale 12.8.2002 n. 34 “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e ss.mm.ii. che disciplina le competenze riconosciute in capo a Stato, Regioni ed Entilocali;

CONSIDERATO CHE

- il calendario scolastico si configura come strumento di programmazione territoriale, in relazione alle ripercussioni che le cadenze temporali stabilite hanno sull'organizzazione della vita familiare degli studenti nonché dei servizi connessi alle attività didattiche, tenuto conto anche dell'impegno assunto dalle competenti autonomie locali;
- per la sua definizione, l'art. 74, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” stabilisce che “le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità” e che “allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”;
- nell'ambito delle descritte competenze, inoltre, il Ministero dell'Istruzione e del Merito determina annualmente, con Ordinanza per l'intero territorio nazionale, le date di svolgimento della prova nazionale inserita nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo comprese le sessionisuppletive, gli esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione e le festività nazionali, uguali per le scuole di ogni ordine e grado che, per l'anno scolastico 2026/2027, sono le seguenti:
 - a) tutte le domeniche;
 - b) 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia;
 - c) 1 novembre, festa di Tutti i Santi;
 - d) 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione;
 - e) 25 dicembre, festa di Natale;
 - f) 26 dicembre, festa di Santo Stefano;
 - g) 1 gennaio, Capodanno;
 - h) 6 gennaio, Epifania;
 - i) Il giorno di lunedì dopo Pasqua;
 - j) 25 Aprile, Anniversario della Liberazione;

- k) 1 Maggio, Festa del Lavoro;
- l) 2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica;
- m) festa del Santo Patrono;

- al fine di consentire al sistema scolastico regionale di ottemperare a quanto previsto con la suddetta Ordinanza ministeriale, la conclusione delle attività scolastiche deve essere determinata in misura fissa ed immutabile per tutte le scuole di ogni ordine e grado, anche a fronte di eventuali adattamenti del calendario da parte delle Istituzioni Scolastiche;

TENUTO CONTO CHE

- in diverse occasioni il Ministero dell'Istruzione si è espresso in merito alle ordinanze di chiusura delle scuole e che, a titolo esemplificativo, con nota prot. n. MIUR_AOO_DGOS/1000 del 22/02/2012, il Dipartimento per l'Istruzione del Ministero ha evidenziato che la previsione minima di 200 giorni per lo svolgimento delle lezioni prevista dall'art. 74 del D.Lgs. n. 297/1994 rappresenta il limite "entro il quale si esercita la competenza delle Regioni a determinare il calendario scolastico e quella delle Istituzioni Scolastiche a disporre eventuali adeguamenti dello stesso in relazione a specifiche esigenze del Piano dell'Offerta Formativa" e che "l'eventuale violazione di tali norme costituisce, di conseguenza, ragione di illegittimità dei relativi provvedimenti di adozione o di adeguamento dei calendari scolastici";
- Il Dipartimento precisa che "può tuttavia accadere [...] che si verifichino eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio gravi calamità naturali, eccezionali eventi atmosferici) che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche. Al ricorrere di queste situazioni [...] è fatta comunque salva la validità dell'anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200";
- in questo caso resta comunque inteso che "le Istituzioni Scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell'attività didattica, potranno valutare "[...] la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati";
- al fine di assicurare la più ampia omogeneità territoriale e di garantire agli Enti Locali competenti le condizioni per la programmazione e l'erogazione dei servizi di supporto, le Istituzioni Scolastiche che intendono apportare adattamenti al calendario devono darne comunicazione alle famiglie, agli Enti locali e all'Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale di appartenenza;

RITENUTO di dover esercitare la competenza regionale per la definizione complessiva del calendario scolastico, al fine di permettere agli organi collegiali delle istituzioni competenti di provvedere all'organizzazione e alla pianificazione delle attività, nonché per consentire agli Enti locali di organizzare la fornitura dei servizi di competenza in coerenza con la programmazione scolastica;

RILEVATO che, alla luce di quanto sopra, con nota prot. n 306359 del 15/04/2026, l'Assessore all'Istruzione e il Dirigente dell'U.O.A Istruzione e Sviluppo dei talenti hanno proposto le date di inizio e termine delle attività didattiche (15 settembre 2026 – 8 giugno/30 giugno 2027) ai seguenti soggetti: Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Presidente Unioncamere Regionale, Presidente Confesercente Regionale, Presidente UPI Calabria, Presidente ANCI Calabria, CISL Scuola, CGIL Scuola, UIL Scuola, SNALS Scuola; GILDA - Unams; ANP per la necessaria condivisione;

CONSIDERATO che in riscontro alla predetta nota non è pervenuto alcun contrario avviso;

RITENUTO di stabilire la data di inizio delle lezioni al giorno martedì 15 settembre 2026 e la data di chiusura delle stesse al giorno martedì 8 giugno 2027 per tutti gli ordini e gradi di istruzione, prevedendo, limitatamente alle scuole dell'infanzia, un diverso termine conclusivo fissato al 30 giugno 2027, per un totale di n. 206 giornate obbligatorie di lezione, tenuto conto dei giorni di festività previsti dalla normativa vigente;

SULLA base dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Generale del Dipartimento Asset Strategici, Attrazione degli Investimenti e Saperi;

DECRETA

Per i motivi di cui in narrativa, che costituiscono parte integrante del presente decreto:

1. **di stabilire** la data di inizio delle lezioni al giorno martedì 15 settembre 2026 e la data di chiusura delle stesse al giorno martedì 8 giugno 2027 per tutti gli ordini e gradi di istruzione, prevedendo, limitatamente alle scuole dell'infanzia, un diverso termine conclusivo fissato al 30 giugno 2027, per un totale di n. 206 giornate obbligatorie di lezione, tenuto conto dei giorni di festività previsti dalla normativa vigente;
2. **di dare atto** che i predetti termini non trovano applicazione per le istituzioni scolastiche di cui al comma 3 dell'art. 138 del D.lgs. 112/1998;
3. **di stabilire** che le attività didattiche, oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali ed in premessa indicati, non si effettueranno nei seguenti giorni:
 - lunedì 2 novembre 2026 – Commemorazione dei defunti;
 - lunedì 7 dicembre 2026 – inter-festivo;
 - da mercoledì 23 dicembre 2026 a mercoledì 6 gennaio 2027 – vacanze di Natale
 - da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo 2027 – vacanze di Pasqua
4. **di stabilire** che le Istituzioni Scolastiche possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d'Istituto, previa deliberazione motivata degli Organi Collegiali dell'Istituzione, nel rispetto del monte ore annuale deliberato e dandone comunicazione alle famiglie, agli Enti locali e all'Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale di appartenenza. Gli adattamenti possono essere disposti per esigenze derivanti o connesse a:
 - a) Piano Triennale dell'Offerta Formativa - PTOF, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 del DPR n. 275/1999 e all'art. 10, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 297/1994;
 - b) specificità dell'Istituzione Scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare;
 - c) esigenze derivanti o connesse alle Ordinanze Sindacali o altre disposizioni degli Enti Locali disposte per circostanze prevedibili (manifestazioni, fiere, feste locali, ecc.) o non riconducibili ad eventi imprevedibili e straordinari.
5. **di precisare** che in caso di eventi imprevedibili e straordinari (gravi calamità naturali, eventi atmosferici di particolare gravità, debitamente documentati, ecc.), gli Enti interessati

potranno adottare i provvedimenti necessari, seguendo quanto indicato nella nota ministeriale prot. n. MIUR_AOO_DGOS/1000 del 22/02/2012 citata in narrativa.

6. **di inviare** il presente decreto all'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria per gli eventuali provvedimenti di competenza;
7. **di disporre** la pubblicazione in formato aperto del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, entrambe a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL Presidente.

Roberto Occhiuto

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

DIPARTIMENTO ASSET STRATEGICI, ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E SAPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

OGGETTO Calendario scolastico 2026/2027 - D.Lgs. 31.12.1998 n.112 art.138 comma 1, lettera d)

PARERE DI LEGITTIMITA' E DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Generale del Dipartimento DIPARTIMENTO ASSET STRATEGICI, ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E SAPERI, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

Raffaele Rio

Data 27/04/2026